

# La responsabilità solidale negli appalti e subappalti

di Luca Incoronato



Negli ultimi due anni il susseguirsi di diverse norme ha reso complesso e confuso il quadro giuridico relativo alla responsabilità solidale tra committente, appaltatore e subappaltatori per le somme dovute ai dipendenti. Le ultime novità sono state introdotte dal decreto-legge 97 del 3/6/08, convertito con legge n.129 del 2 agosto 2008, che ha parzialmente abrogato alcune norme in materia emanate durante la precedente legislatura.

In via generale il principio della responsabilità solidale del committente per le

spettanze dovute ai dipendenti dell'appaltatore è sancito dall'art. 1676 c.c.:

"Coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda."

La tutela garantita al dipendente da questo articolo del codice nell'ambito degli

appalti si applica a tutte indistintamente le figure di committente (persone fisiche o giuridiche), ma opera solo se il committente è ancora debitore verso l'appaltatore al momento della domanda e nei soli limiti dell'ammontare di questo debito.

L'art. 29 comma 2 del d.lgs. n.8 276 del 10/9/2003 (noto anche come "Legge Biagi") ha introdotto nel nostro ordinamento una nuova disposizione in materia di responsabilità solidale:

"In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di

lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di 2 anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti."

Al comma 3-ter dello stesso articolo viene precisato che:

"..., le disposizioni di cui al comma 2 non trovano applicazione qualora il committente sia una persona fisica che non esercita attività di impresa o professionale."

La legge Biagi, quindi, rispetto al codice civile rafforza la tutela dei lavoratori in quanto la estende anche ai dipendenti dei subappaltatori e, dal punto di vista economico, non la limita entro il valore dell'appalto; d'altra parte, rispetto alla previsione dell'art. 1676 c.c., essa introduce il termine di due anni dalla cessazione dell'appalto per attivare la responsabilità solidale, ed esclude l'applicabilità della responsabilità solidale ai committenti persone fisiche. Quest'ultima previsione è di non poco conto per gli appalti svolti in ambito condominiale: essendo i condomini, anche quando rappresentati da amministratori professionisti, considerati dalla giurisprudenza alla stregua di persone fisiche che agiscono al di fuori dell'attività d'impresa o professionale, essi come committenti non rispondono solidarmente con gli appaltatori e i subappaltatori per le somme dovute ai dipendenti di questi ultimi. Non occorre, pertanto, che i condomini richiedano il DURC per i normali contratti di appalto quali i contratti di manutenzione, perché essi — ai sensi della legge Biagi — non potranno essere chiamati a riconoscere

alcunché ai dipendenti di appaltatori inadempienti.

Occorre evidenziare, inoltre, che l'articolo 29 include nella responsabilità solidale solo "i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti"; sono esclusi, pertanto, i contributi assicurativi obbligatori e le ritenute fiscali.

Un'altra norma che si occupa di responsabilità solidale è l'art. 35 comma 28 del cosiddetto Decreto Bersani (d.lgs. 223/2006), convertito nella legge 248/2006, che dispone quanto segue:

"L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore."

I successivi commi, dal 29 al 34, sono stati abrogati dal richiamato D.L. 97/2008, insieme al DM 74/2008 che sarebbe dovuto entrare in vigore il 16 giugno 2008 e che indicava le modalità operative relative alla "documentazione attestante l'assolvimento degli adempimenti di cui al comma 28". Per effetto di tale abrogazione: viene esclusa la responsabilità solidale in capo al committente (e le relative sanzioni a suo carico in caso di mancato controllo della documentazione circa gli adempimenti dell'appaltatore); non è previsto un limite economico alla responsabilità solidale (il comma 30, abrogato, prevedeva come limite l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore); non è più indicata la documentazione che l'appaltatore poteva pretendere dal subappaltatore per sottrarsi alla

**“  
Non occorre, pertanto, che i condomini richiedano il DURC per i normali contratti di appalto quali i contratti di manutenzione, perché essi non potranno essere chiamati a riconoscere alcunché ai dipendenti di appaltatori inadempienti.  
”**

responsabilità solidale, pena la sospensione del pagamento del corrispettivo. Occorre sottolineare, inoltre, che la legge 248 non indica un termine entro cui è possibile attivare la responsabilità solidale dell'appaltatore, che è quindi soggetta ai normali termini di prescrizione.

In conclusione, e in estrema sintesi, è prevista la responsabilità solidale:

- del committente con l'appaltatore per il compenso dovuto ai dipendenti, fino a quando il committente è debitore verso l'appaltatore e limitatamente all'ammontare di tale debito;
- del committente imprenditore o professionista (escluso il condominio) con l'appaltatore e con i subappaltatori per le spettanze retributive e previdenziali dei dipendenti, entro 2 anni dalla fine dell'appalto e senza limite economico (anche oltre il valore dell'appalto);
- dell'appaltatore con il subappaltatore per le spettanze previdenziali e assicurative e per le ritenute fiscali, senza limiti temporali per attivare la responsabilità (se non quelli generali relativi alla prescrizione) e senza limite economico (anche oltre il valore dell'appalto).